

Normativa e prassi

Importazione dei beni “Covid-19”: i chiarimenti necessari dall’Adm

4 Marzo 2021

In un puntuale elenco allegato alla circolare delle Dogane sono riportati sia la strumentazione sia il materiale di consumo e i vaccini con i codici di identificazione Taric corrispondenti



Con la **circolare n. 9/2021** del 3 marzo 2021, firmata dal direttore generale, Marcello Minenna, dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, vengono fornite alcune precisazioni in merito alla corretta aliquota del 5% e all’esenzione Iva di taluni beni necessari al contenimento della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il decreto “Rilancio” con l’articolo 124, comma 1, ha introdotto una disciplina Iva agevolata per l’acquisto di determinati beni ritenuti necessari in ambito “emergenza Covid-19”, quali, a solo titolo esemplificativo, ventilatori polmonari, laringoscopi, mascherine chirurgiche, termometri, detergenti disinfettanti per mani, tamponi per analisi cliniche, per la cui cessione è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva al 5%.

Il comma 2 dello stesso articolo ha stabilito che le cessioni dei beni descritti al comma 1 effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti dall’Iva.

Al riguardo, è intervenuta la legge di bilancio 2021 con i commi 452 e 453 dell’articolo 1, che hanno apportato le seguenti modifiche:

- il comma 452 prevede che, in deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto "Rilancio", le cessioni di *"strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presenta i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile "*, nonché le prestazioni di servizi strettamente connesse, sono esenti dall'Iva fino al 31 dicembre 2022
- il comma 453 prevede che, in deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, le cessioni dei *"vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini"* sono esenti dall'Iva, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

Tali disposizioni recepiscono la Direttiva (Ue) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020, la quale, in risposta alla pandemia, ha apportato modifiche alla direttiva n. 2006/112/Ce, prevedendo, in materia di Iva, misure transitorie applicabili ai vaccini contro il Covid-19 ed ai dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid-19. La citata direttiva permette agli Stati membri di stabilire fino al 31 dicembre 2022 l'esenzione Iva con diritto a detrazione per le forniture di vaccini per il Covid-19 e per le forniture della strumentazione per diagnostica per Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connessi.

Per valutare la corretta applicazione dell'esenzione Iva ai beni di cui sopra occorre tener conto di quanto stabilito dal regolamento Ue n. 2017/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, atti all'individuazione dei requisiti che devono essere rispettati dalla *"strumentazione per diagnostica per Covid-10"*.

A tale scopo l'Adm ha chiesto chiarimenti al dipartimento delle Finanze, il quale ha ritenuto che *"l'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, debba essere inteso come facente riferimento al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, che individua i dispositivi diagnostici in vitro in continuità con la direttiva 98/79/CE"*.

Nell'ambito della *"strumentazione per diagnostica per Covid-19"* di cui numero 1-ter.1 della tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/1972, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall'Iva soltanto le cessioni dei *"dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017"*.

Per l'individuazione di questi beni l'Unione europea ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2021,

nuovi codici Nc/Taric che identificano i vaccini Covid-19, i reattivi per diagnostica Covid-19 e le maschere protettive.

Ai fini di una corretta applicazione dell'Iva ai beni necessari al contenimento della gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 è utile riportare il seguente schema con riferimento agli allegati alla circolare in commento:

- sono soggette all'aliquota Iva del 5% le importazioni dei beni elencati nell'Allegato 1, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni è stato integrato in TARIC il Cadd Q102 *“Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1-ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”*
- sono esenti dall'Iva le importazioni dei beni elencati nell'Allegato 2 ai quali è stato associato a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Cadd Q103 *“Esenzione dall'Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1, commi 452 e 453 della Legge di Bilancio 30/12/2020, n. 178”*.

Ai beni compresi nell'Allegato 2.1 si applica l'esenzione dall'Iva per le operazioni di importazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda i beni elencati nell'Allegato 2.2, inseriti in Taric a far data dal 1° gennaio 2021, l'esenzione dall'Iva si applica per le importazioni effettuate dal 20 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2022.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/importazione-dei-beni-covid-19-chiarimenti-necessari-dalladm>